



Prot. n°6847/p/cv

Roma, 14 luglio 2015

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 30 /2015

Oggetto: Problematiche Durc on-line

In relazione all'incontro avvenuto in data odierna con le Direzioni generali di INPS e INAIL, si comunica quanto segue.

I casi di DURC per imprese edili senza esito della regolarità da parte delle Casse Edili (segnalati nei giorni scorsi da CNCE a INPS e INAIL) saranno risolti nell'immediato con annullamento di tali DURC. Successivamente gli Istituti procederanno alla verifica - e relativo annullamento- di tutti i DURC emessi per imprese con CSC edile fino alle ore 18 del 2 luglio u.s. (termine relativo alla avvenuta correzione dell'anomalia da parte di Inps), privi dell'obbligatorio coinvolgimento del sistema Casse Edili.

Per i casi, invece, di interrogazioni relative a soggetti non tenuti all'iscrizione in Cassa Edile, l'INPS ha chiarito che l'indirizzamento della richiesta al sistema delle Casse avviene per ogni codice fiscale che abbia o abbia avuto l'attribuzione anche di un codice CSC relativo al settore edile pur svolgendo un'attività principale non ricompresa tra quelle delle costruzioni, dovuta alla necessità, anche temporanea, di avere dipendenti edili.

Considerando la difficoltà della Cassa Edile, nei casi di acclarata estraneità all'attività edile del soggetto sottoposto a istruttoria, ad emettere un esito di regolarità/irregolarità, si è convenuto con gli Istituti di implementare il sistema DURC on line con la funzionalità per le Casse Edili di dichiarare la propria "non competenza" alla verifica di regolarità per i citati soggetti.

Nell'immediato, a fronte della necessità di chiudere la fase istruttoria entro i termini previsti, si invitano le Casse Edili, dopo un'accurata fase di indagine della reale

attività svolta dai soggetti in esame, a inviare i relativi dati anagrafici alla BNI e a dare esito regolare all'istruttoria in corso.

Si sottolinea, per future esigenze, la necessità che la Cassa Edile trasmetta alla CNCE l'elenco di tutti i codici fiscali relativi alla casistica di cui sopra.

Di diversa natura è invece la problematica relativa ai casi di istruttoria per lavoratori autonomi.

Anche per questi il coinvolgimento delle Casse Edili deriva dall'avvenuta attribuzione del CSC edile da parte di INPS per il versamento di contributi relativi a dipendenti.

Nel ricordare che, secondo quanto previsto dallo Sportello Unico Previdenziale, la verifica della posizione contributiva dei lavoratori autonomi è stata fino ad oggi possibile soltanto per l'INPS, si ritiene che la nuova procedura consenta alle Casse Edili di controllare l'eventuale evasione contributiva da parte di lavoratori autonomi tenuti all'iscrizione dei propri dipendenti.

Concordando con le osservazioni avanzate da alcune Casse Edili in merito alla possibilità che la sola iscrizione alla Cassa Edile dei lavoratori autonomi possa consentire in futuro agli stessi di essere considerati regolari anche in presenza di dipendenti non dichiarati, si ritiene indispensabile che le Associazioni nazionali di categoria richiedano agli Istituti la possibilità di accesso alle relative banche dati.

Si sottolinea, inoltre, che durante l'incontro, l'INPS ha confermato la piena operatività della funzionalità relativa al conferimento della delega alla richiesta di DURC-attivabile esclusivamente attraverso il portale dell'Istituto- utilizzabile anche nei rapporti tra imprese.

Si comunica, infine, facendo seguito a quanto indicato con la lettera circolare n.26/2015, che dalla serata odierna sarà riattivata la possibilità di richiedere il DURC attraverso lo Sportello Unico. Si ricorda che le richieste su Sportello Unico dovranno essere esclusivamente limitate alle causali previste dal DM 30 gennaio 2015 (crediti certificati, pagamento fatture, regolarizzazione lavoratori stranieri, ricostruzione sisma Abruzzo).

Cordiali saluti

Il Direttore
Mauro Miracapillo

